

R.G. N. 564/2016 V.G.



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta nel verbale di udienza del 6 febbraio 2018;

letti gli atti del procedimento;

osserva.

I – La proposta di è inammissibile. Invero, l'accesso al piano del consumatore, quale composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto, per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (e quindi per il notevole sacrificio imposto al ceto creditorio) ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al giudicante: la necessità di un siffatto giudizio si ricollega alla considerazione che l'omologa non è subordinata all'approvazione dei creditori e integra, quindi, una rilevante compressione dei loro diritti.

Orbene, nel valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano in esame, questo giudice non può che svolgere alcune considerazioni relative alla meritevolezza dell'istante (meritevolezza oggetto di specifica censura da parte di e

.....), sotto il profilo delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, nonché delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Al riguardo, in ordine agli oneri economici asseritamente sostenuti nel 2003 (ben quindici anni fa), si rileva l'assoluta mancanza della prova degli esborsi per quanto attiene le spese per il matrimonio del figlio (dell'istante) – in disparte ogni altra considerazione sulla

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few smaller strokes.

rilevanza e necessità delle stesse -, mentre alcune bollette versate in atti sono riferite al figlio [redacted]).

Gli stessi certificati medici menzionano, comunque, patologia di per sé non ostativa alla prestazione lavorativa ([redacted] impiegata amministrativa dal 1981 presso il Comune di Potenza).

Sul fronte delle entrate, la transazione sottoscritta fra l'ex coniuge ed uno dei figli il 16 aprile 2015, ha comportato una sia pur limitata entrata in favore di [redacted] o [redacted].

Indi, nemmeno il passaggio da casa in comodato ad una in locazione (avvenuto nel lontano 2003, o 2006 se si tiene conto del contratto di locazione prodotto da uno dei creditori), dove la donna convive con due figli disoccupati, consente di ritenere assunti con la normale diligenza i successivi prestiti del 2013 e 2015, tenuto conto, comunque, dello stipendio di impiegata comunale (lordo di euro 1.840,00 mensile), dei due figli da mantenere e del canone locatizio da versare a seguito dell'abbandono della casa della suocera condotta precedentemente in comodato (e si noti che la crisi familiare è iniziata nel lontano 1990).

Ora, il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere "che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poteri adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Al fine di escludere la colposità nell'indebitamento è necessario verificare che la debitrice abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempire.

Al riguardo ritiene il giudicante che la debitoria post 2012 si configura di certo eccessiva rispetto alle risorse personali: infatti i debiti bancari e finanziari sono stati contratti a partire dal 2013 quando la [redacted] poteva contare, quale unica fonte reddituale, a seguito della separazione dal marito avvenuta nel lontano 1990, su uno stipendio lordo mensile di euro 1.840,00. Il consumatore, dunque, al momento



del'assunzione delle obbligazioni poteva ragionevolmente prevedere l'incapacità di poterle adempiere; infatti i debiti assunti con i due istituti di credito assorbono una cospicua fetta dell'intera debitoria (oltre il 50%, trattandosi di un residuo complessivo superiore ad euro 36.700,00), cosa che non si può non ascrivere per lo meno ad una condotta imprudente.


La C. quindi, nel momento in cui ha assunto gli impegni finanziari non era sicuramente in grado di farvi fronte e ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, sovraindebitamento le cui cause non possono essere ricercate nella sola crisi coniugale e nelle problematiche familiari per la difficoltà di riscuotere l'assegno di mantenimento (di lontana origine).

Il - Alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistono i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ordine al giudizio di meritevolezza. Restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da e in ordine alla gradazione dei crediti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, li 20 febbraio 2018.

Il Giudice
dr. Sabino Digregorio



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 FEB 2018
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
